

PIANO DI SOSTITUZIONE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE DELL'INDICE BENCHMARK UTILIZZATO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

(ART. 118-BIS DEL TUB)

EURIBOR

INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene il Piano di Sostituzione redatto ai sensi dell'art. 118-bis, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"), il quale recepisce quanto previsto dall'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/10111 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Benchmark**").

In applicazione del Regolamento Benchmark, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del TUB, che disciplina le modalità mediante le quali le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico, inter alia, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Il presente Piano di Sostituzione rappresenta adempimento della richiamata normativa, e si applica ai contratti relativi al prodotto "Locazione Finanziaria" con Tasso Variabile legato all'andamento dell'Euribor, offerto da Deutsche Leasing Italia S.p.A. (di seguito "la Società"). All'interno del presente Piano di Sostituzione sono definite le azioni che la Società intende intraprendere nel caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento (o "tasso benchmark") che la stessa utilizza per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai suddetti contratti di locazione finanziaria.

DEFINIZIONE

"Variazione sostanziale di un indice di riferimento": si intende la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'indice di riferimento (c.d. "*material change*"), come definita dall'amministratore di tale indice, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. La variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro non costituisce una variazione sostanziale dell'indice di riferimento.

"Cessazione di un indice di riferimento": si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento per effetto della variazione della norma di riferimento tempo per tempo vigente o per effetto della pubblicazione da parte, o per conto, dell'autorità di vigilanza dell'amministratore dell'indice o dell'amministratore dell'indice stesso, in cui si dichiara che:

- tale amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l'indice in via permanente o indefinita e che,
- al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un altro amministratore che continuerà a pubblicare l'indice.

PIANO DI SOSTITUZIONE

DESCRIZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Il tasso Euribor è rilevato a cura dell'European Money Markets Institute ("EMMI", amministratore dell'indice) e il valore è calcolato dal Global Rate Set Systems Ltd, società specializzata nella gestione di indici benchmark (c.d. "*Calculation Agent*").

Il tasso Euribor è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016, come successivamente modificato. Di conseguenza, le azioni descritte di seguito tengono conto dell'esito del

procedimento di cui all'articolo 21 del Regolamento Benchmark in materia di amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici¹.

**AZIONI DA
INTRAPRENDERE IN
CASO DI VARIAZIONE
SOSTANZIALE E
CESSAZIONE DELLA
FORNITURA
DELL'INDICE DI
RIFERIMENTO**

Qualora la Società rilevi l'evento di variazione sostanziale o la cessazione dell'Euribor, la Direzione aziendale, con il supporto delle funzioni di controllo e dell'Ufficio Amministrazione e Finanza:

- individua i contratti e i clienti interessati;
- determina l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni, sul numero di contratti e sui clienti interessati;
- individua un indice alternativo, secondo quanto di seguito descritto, per l'adeguamento dei contratti di locazione finanziaria interessati. A tal proposito sono tenute in considerazione:
 - I. le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla Banca Centrale Europea o altra autorità nazionale o comunitaria, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;
 - II. le eventuali prassi di mercato osservate;
 - III. la conformità dell'indice alternativo alle caratteristiche dei contratti di locazione finanziaria indicizzati all'Euribor;
- informa i clienti e controparti della variazione o cessazione entro trenta giorni, con le modalità concordate per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:
 1. l'indice soggetto a cessazione o a variazione sostanziale;
 2. l'indice di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione;
 3. le modalità di sostituzione dell'indice.

NB: nel caso di modifica della formula e/o metodologia utilizzata per la rilevazione dell'Euribor (che non costituisce variazione sostanziale dell'indice) si utilizzerà l'Euribor tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.

**INDICE ALTERNATIVO
IN CASO DI
VARIAZIONE
SOSTANZIALE E
CESSAZIONE
DELL'INDICE DI
RIFERIMENTO**

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Euribor sarà utilizzato dalla Società, a partire dalla data di variazione sostanziale o cessazione, l'**Indice Alternativo**.

L'**Indice Alternativo** è l'Indice (comprensivo di un eventuale spread di aggiustamento) che per una determinata tipologia di prodotto è formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione dell'Euribor dalla legge, dalla Banca Centrale Europea, da altra autorità o organismo competente, dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, nonché dall'EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice). In mancanza di tale individuazione, è individuato quale Indice Alternativo quello riconosciuto dal mercato come sostituto dell'Euribor.

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice di Riferimento la Società comunicherà ai Clienti, nel rispetto delle tempistiche e dei modi previsti dalla normativa pro tempore vigente², l'**Indice Alternativo** cui si farà riferimento nell'ambito del Contratto interessato.

La modifica si intenderà approvata ove il cliente non recederà dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente avrà diritto in sede di liquidazione del rapporto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, tenuto conto, ove necessario, dell'ultimo valore

¹ Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Benchmark, qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intenda cessare la fornitura dello stesso l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento finché:

- a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- c) l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.

² Ai sensi dell'art. 118-bis, comma 3, del TUB "Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo".

disponibile dell'Indice di Riferimento, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

PUBBLICAZIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

La Società rende disponibile ai Clienti il presente documento mediante pubblicazione sul proprio sito internet. La Società, inoltre, monitora costantemente la validità del Piano. In caso di variazioni normative, eventi legati alle condizioni di mercato, a modifiche organizzative o all'operatività aziendale, la stessa provvede ad effettuare gli opportuni aggiornamenti del Piano. In tal caso, la Società informa i Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, mediante le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.